

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 110 DEL 31-08-2021

OGGETTO: Esecuzione sentenza n. 83/2015 Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, causa R.G. n. 292/2013 – Recupero spese di lite a carico dei lavoratori stagionali **OMISSIS**

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di Agosto presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sita in Palermo via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell' 1 luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma del Consorzio di Bonifica;
VISTA la nota con prot. n° 59342 del 29/07/2021, assunta al protocollo consortile al n° 1769 del 30/07/2021, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n° 118/2011 e ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al 31/08/2021;

DATO ATTO

- che con ricorso giudiziario avanti il Tribunale di Gela - Sezione lavoro del 19/04/2013

OMISSIS

- operai stagionali beneficiari delle garanzie occupazionali di cui alla L.R. n. 4/2003 e n. 4/2006, proponevano azione giudiziaria contro il Consorzio di Bonifica 5 Gela chiedendo l'instaurazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro sin dalla stipula del primo contratto con condanna al pagamento delle somme spettanti a titolo di differenze retributive maturate per mancato riconoscimento dell'anzianità lavorativa da quantificarsi mediante CTU, oltre ai contributi previdenziali, nonché al risarcimento dei danni pari a 15 mensilità, oltre ancora accessori di legge;
- che il predetto giudizio si è concluso con la sentenza n. 83 del 10/03/2015 favorevolmente per il Consorzio;
- che la suddetta sentenza è stata impugnata da **OMISSIS** con ricorso avanti la Corte d'Appello di Caltanissetta;
- che con sentenza n. 266/2018 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza n. 83/2015 del Tribunale di Gela compensando integralmente le spese del giudizio di appello;

VISTA la suddetta sentenza n. 83 del 10/03/2015 con la quale il Tribunale di Gela in accoglimento delle ragioni del Consorzio di Bonifica 5 Gela ha:

- rigettato il ricorso;
- condannato i suddetti ricorrenti in solido al pagamento in favore del Consorzio delle spese di giudizio liquidate in € 4.000,00, oltre Iva, cpa e spese generali 15% e così totale € 5.836,48;

DATO ATTO che con consortile prot. n. 1324 del 16/06/2021 l'Ente ha comunicato a tutti gli interessati la sussistenza del debito, con contestuale messa in mora e richiesto ai medesimi debitori coobbligati solidali il pagamento della somma complessiva di € 5.836,48 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Gela da corrispondersi entro il termine di 15 giorni avvertendo che in mancanza avrebbe proceduto ad incassare il dovuto mediante trattenuta in busta paga e/o ad incaricare proprio legale di fiducia per il recupero del credito con ulteriore aggravio di spese;

RILEVATO che ad oggi non è stato adempiuto il pagamento delle spese di lite liquidate al Consorzio con la sentenza n. 83/2015;

PRESO ATTO che:

- i lavoratori stagionali **OMISSIS** operai beneficiari delle garanzie occupazionali ex L.R. 4/2006 e L.R. 14/2010 sono stati avviati presso il Consorzio a decorrere da luglio 2021 per 78 giornate lavorative per la campagna irrigua in corso, giusta deliberazione n. 10 del 28/06/2021;
- **OMISSIS** sono in pensione per raggiunti limiti di età con decorrenza uno il 01/05/2017 e l'altro il 01/11/2020 giusti atti, rispettivamente, prot. n. 1236 del 26/04/2017 e prot. n. 2324 del 27/10/2020;

CONSIDERATO con la presente di disporre il recupero del dovuto mediante trattenuta in busta paga nei confronti dei lavoratori stagionali a termine **OMISSIS**

OMISSIS riservandosi per gli altri, non più in servizio presso l'Ente, di procedere separatamente;

VISTA la nota del 28/06/2021, assunta al prot. n. 1458 in pari data, con la quale i lavoratori **OMISSIS** hanno chiesto la rateizzazione della propria quota parte mediante trattenuta in busta paga nell'importo proposto di € 100,00 mensili;

RILEVATO che tuttavia l'importo della trattenuta mensile proposto è insufficiente a estinguere il dovuto a carico di ciascuno dei suddetti lavoratori avviati, calcolato e tenuto conto che:

- l'importo della quota parte è di € 833,78;
- la durata del rapporto lavorativo a termine;

VISTO il sottostante piano di rateizzazione predisposto dalla Ragioneria con ratei mensili di importo calcolato al di sotto di 1/5 dello stipendio da corrispondersi ai lavoratori di che trattasi:

| | mese | | | totale quota parte debito |
|--------------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| | agosto | settembre | ottobre | |
| importo trattenuta | € 280,00 | € 280,00 | € 273,78 | 833,78 |

VISTA la proposta di adozione del presente atto del Dirigente dell'Area Amministrativa acquisita agli atti;
RITENUTO di provvedere in conformità

DETERMINA

1. in esecuzione della sentenza n. 83 del 10/03/2015 del Tribunale di Gela, di procedere nei confronti dei lavoratori stagionali *OMISSIS* *OMISSIS* al recupero per spese di lite della quota parte pari all'importo di € 833,78 mediante tre trattenute mensili nelle buste paga dei mesi da agosto a ottobre 2021 per gli importi sotto riportati in dettaglio:

| | mese | | | totale quota parte debito |
|--------------------|----------|-----------|----------|---------------------------|
| | agosto | settembre | ottobre | |
| importo trattenuta | € 280,00 | € 280,00 | € 273,78 | 833,78 |

2. di riservarsi di procedere separatamente nei confronti dei sigg.ri: *OMISSIS*
3. di trasmettere la presente alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E CORRETTEZZA
DELL'ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA DEL PROVVEDIMENTO

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Angelo Farruggia)

Angelo Farruggia